

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Proposta in primo grado domande di adempimento è inammissibile in appello la domanda di arricchimento senza causa

Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti etero-determinati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonchè, ove l'arricchito sia una pubblica amministrazione, il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Conseguentemente, introdotta inizialmente in giudizio solo la prima, non può ammettersi l'introduzione della seconda soltanto in grado di appello.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.5.2016, n. 10707

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso viene riproposta la questione dell'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo a causa della tardiva costituzione dell'opponente, avvenuta entro il termine di dieci giorni - e non cinque - dalla notifica dell'atto di opposizione stesso.

Il motivo è infondato, ogni questione essendo risolta dalla norma d'interpretazione autentica di cui alla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2,

applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, a mente della quale il dimezzamento del termine ordinario per la costituzione dell'opponente si applica soltanto nel caso - qui non dedotto - che l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis c.p.c., comma 1 (Cass. 2242/2012).

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 645 c.p.c., comma 2 e artt. 165 e 166 c.p.c., nonché vizio di motivazione, si sostiene (a) che il contratto scritto si era in realtà concluso nella fase successiva alla fornitura, grazie all'accettazione espressa dell'ente contenuta nella delibera commissariale posta a base del decreto ingiuntivo, e (b) che comunque un contratto scritto non era necessario, avendo all'epoca i Ricoveri Riuniti personalità giuridica di diritto privato e non pubblico.

Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto al primo, perchè, a fronte dell'interpretazione data dalla Corte d'appello alla delibera commissariale quale mera ricognizione di debito, i ricorrenti si limitano a proporre una interpretazione diversa - quale atto, cioè, di accettazione di proposta contrattuale - mediante rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e non già articolando specifiche, idonee denunce di violazione delle regole ermeneutiche legali o di vizi motivazionali.

Quanto al secondo profilo, perchè la questione è del tutto nuova, non risultando - nè dalla sentenza impugnata, nè dallo stesso ricorso - essere stata dedotta nel giudizio di merito, in particolare in grado di appello.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, si insiste nel sostenere la proponibilità della domanda di arricchimento senza causa in grado di appello.

Il motivo è infondato.

Come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent.

26128/2010), infatti, le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti etero-

determinati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una pubblica amministrazione, il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo).

Conseguentemente, introdotta inizialmente in giudizio solo la prima, non può ammettersi l'introduzione della seconda soltanto in grado di appello.

Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.